



COMUNE DI TRIBIANO
PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI NON D'ISTITUTO**

P R E M E S S A

Il Consiglio Comunale di Tribiano, valutando essenziale per il corretto e democratico svolgimento dell'attività amministrativa e di gestione dell'Ente Locale la partecipazione diretta dei cittadini, delle forze politiche, sociali ed economiche, intende garantire il rispetto e la realizzazione del principio della partecipazione responsabile attraverso la costituzione delle Commissioni Comunali.

Tale principio partecipativo deve trovare compiuta realizzazione in un'azione di costruttivo contributo alla soluzione dei problemi della comunità; le Commissioni Comunali sono costituite come strumento ed espressione di questa realizzazione che, scevra da ogni sterile demagogia, deve sapersi realizzare attraverso il confronto e la competenza di coloro che sono chiamati a questa responsabilità.

In particolare si individuano come scopi specifici delle Commissioni Comunali:

- Coinvolgere tutte le realtà sociali, economiche, culturali, assistenziali, educative del paese per favorire un rinnovato collegamento tra politica e realtà sociale;
- Consentire a tutte le forze vitali del paese di contribuire costruttivamente alla soluzione dei problemi della comunità tribianese;
- Garantire un apporto di competenza e responsabilità per la crescita qualitativa della vita sociale, culturale ed economica del paese;
- Contribuire alla razionalità ed efficienza dell'Amministrazione del Comune.



COMUNE DI TRIBIANO
PROVINCIA DI MILANO

ART. 1 - DENOMINAZIONI DELLE COMMISSIONI

- 1) Pubblica Istruzione
- 2) Finanze - Bilancio
- 3) Sanità - Ecologia e Ambiente
- 4) Sport e tempo libero
- 5) Assistenza - Servizi sociali - Persone anziane
- 6) Arte e cultura
- 7) Occupazione, donne, giovani
- 8) Sicurezza

ART. 2 - ATTRIBUZIONI, DURATA, DIMISSIONI E SURROGHE, SCIoglimento

Le Commissioni hanno carattere consultivo ed agiscono nell'ambito delle loro specifiche competenze.

Loro compito è quello della ricerca, studio, proposta e collaborazione con la Giunta ed il Consiglio Comunale.

Le Commissioni esprimono inoltre i pareri non vincolanti sui piani di investimento; sui criteri di realizzazione e gestione dei servizi sociali scolastico e sportivo.

Le Commissioni durano in carica per la durata dell'Amministrazione e possono essere modificate nella loro struttura e composizione dal Consiglio Comunale.

Le dimissioni da componente la Commissione devono essere rassegnate alla Giunta Comunale che le elegge.

I membri surrogati, i dimissionari restano in carica per tutto il tempo della durata della Commissione; i membri non possono essere componenti di più di n.2 Commissioni.

Il Consiglio Comunale può, con deliberazione motivata, sciogliere una o più Commissioni.

Per la validità della deliberazione di scioglimento delle Commissioni è richiesto l'intervento di almeno 2/3 dei Consiglieri Comunali in carica e la maggioranza assoluta dei voti.



COMUNE DI TRIBIANO
PROVINCIA DI MILANO

ART. 3 COMPOSIZIONE

Ciascuna Commissione è composta oltre che dal Presidente, corrispondente all'Assessore competente per materia, o da un suo Consigliere delegato, da un numero minimo di 4 ad un massimo di 6 componenti effettivi, definiti dalla Giunta Comunale in sede di formazione delle Commissioni, a seconda dei contenuti delle competenze e delle funzioni che alla stessa l'organo esecutivo intende attribuire; di tali componenti effettivi uno è espressione e rappresenta la minoranza consiliare nel caso di una Commissione con quattro componenti effettivi, mentre due sono espressione e rappresentano la minoranza consiliare nel caso di una commissione con sei componenti effettivi.

I Presidenti delle Commissioni hanno facoltà di nominare, con funzioni di segretario, senza diritto di voto, persone esterne alla Commissione stessa.

Per quanto concerne la composizione della Commissione Pubblica Istruzione i componenti sono: l'Assessore alla Pubblica Istruzione o un Consigliere delegato Presidente, n.1 rappresentante della scuola materna, n.1 rappresentante della scuola elementare, n.1 rappresentante della scuola media. I componenti delle Commissioni sono nominati dalla Giunta Comunale su designazione dei rispettivi gruppi.

Possono essere nominati a fare parte delle Commissioni comunali i Consiglieri Comunali o cittadini aventi i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.

ART. 4 - PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI

La Presidenza delle Commissioni è affidata agli Assessori competenti o loro incaricati di ogni singolo settore.

La Commissione elegge: il Vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni sono assunte dal Vice Presidente.



COMUNE DI TRIBIANO

PROVINCIA DI MILANO

ART. 5 - PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Partecipano, a ciascuna Commissione l'Assessore o suo delegato. Il Sindaco ha facoltà di intervenire alle riunioni di tutte le Commissioni con diritto di parola.

ART. 6 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente o, in caso di assenza di questi, il Vice Presidente ha il compito di coordinare l'attività della Commissione, di dirigere la discussione e di mantenere i rapporti con la Giunta Comunale.

ART. 7 - CONVOCAZIONI

Le Commissioni sono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo di componenti, con ordine del giorno scritto e indicazione della data e dell'ora della seduta.

Copia dell'avviso deve essere trasmesso al Sindaco, il quale dovrà a richiesta fornire documentazione inerente gli argomenti da trattare attraverso la Segreteria del Comune, alla quale compete il coordinamento del calendario delle riunioni.

La convocazione dovrà essere fatta almeno tre giorni prima della data della riunione, salvi casi di urgenza.

ART. 8 - QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE - VERBALIZZAZIONE

Le sedute della Commissione sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Il verbale delle sedute, redatto in forma sintetica dal Segretario della Commissione dovrà essere sottoposto seduta stante, o nella seduta successiva, alla sua approvazione.

Il verbale dovrà essere sempre sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trasmesso alla Giunta Comunale in copia originale.

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche ed aperte, salvo determinazione diversa, da assumersi, caso per caso, dalle Commissioni medesime.



COMUNE DI TRIBIANO
PROVINCIA DI MILANO

ART. 9 - CONSULTAZIONI

Ogni Commissione ha facoltà di promuovere consultazioni con esperti e con rappresentanti di organismi e di forze sociali, economiche, sindacali, sportive e scolastiche quando ne ravvisi l'opportunità.

ART. 10 - SEDUTE COMUNI DELLE COMMISSIONI

Più Commissioni possono essere convocate in seduta congiunta quando le materie in esame riguardano diverse competenze.

In tal caso la convocazione viene fatta d'intesa fra i Presidenti interessati.

In questa ipotesi la Presidenza è assunta dal Presidente più anziano.

ART. 11 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa regolante l'attività del Consiglio Comunale, in quanto compatibile.